

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.
Società tra Professionisti

Padova, 14 gennaio 2022

Circolare n° 02/2022

Alla Spett.le Clientela

Oggetto: Obbligo vaccinale cinquantenni.

Gentili Clienti, il **D.L. n. 7/2022** ha previsto:

1. a partire dall'8/01/2022 **l'obbligo vaccinale per i cittadini** (italiani, comunitari e stranieri) **che hanno compiuto i 50 anni di età;**
2. a partire dal 15/02/2022 **l'obbligo dei lavoratori cinquantenni di possedere il "Green Pass rafforzato" per poter accedere ai luoghi di lavoro.**

OBBLIGO VACCINALE

L'estensione dell'obbligo vaccinale a tutti i soggetti che hanno compiuto **50 anni di età**, o che li compiono in data successiva all'8 gennaio 2022, consiste nel **completamento del ciclo vaccinale primario** (prima e seconda dose) e nella **somministrazione della dose di richiamo**. Il suddetto obbligo sarà valido **fino al 15 giugno 2022**.

Soggetti esenti dall'obbligo vaccinale per cinquantenni

L'obbligo vaccinale per i cittadini cinquantenni non sussiste invece in caso di **accertato pericolo per la salute**, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore e pertanto, in tali casi, **la vaccinazione può essere omessa o differita**. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro deve **adibire i lavoratori interessati a mansioni anche diverse**, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV-2.

Inoltre, l'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute (6 mesi).

Sanzioni

In caso di violazione dell'obbligo vaccinale è prevista l'irrogazione della **sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro** nei seguenti casi:

- soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario entro i termini previsti;
- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità del Green Pass (6 mesi).

50ENNI E GREEN PASS RAFFORZATO PER ACCESSO A LUOGHI DI LAVORO
--

A partire **dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022**, per poter **accedere ai luoghi di lavoro**, chiunque svolga un'attività lavorativa nel **settore privato e abbia compiuto 50 anni** dovrà possedere ed esibire il **"Green Pass rafforzato"** di vaccinazione o di guarigione. La **verifica** del possesso del "Green Pass rafforzato" avverrà con le modalità fino ad oggi utilizzate e, a carico del datore di lavoro che ometta la verifica, è applicabile la sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro di competenza del Prefetto.

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

Società tra Professionisti

Conseguenze per il mancato possesso del Green Pass rafforzato

I lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde o che risultano privi dello stesso al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati **assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari** e con **diritto alla conservazione del rapporto di lavoro**, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque **non oltre il 15 giugno 2022**. Per i giorni di assenza ingiustificata **non sono dovuti la retribuzione** né altro compenso o emolumento, comunque denominati. A carico del lavoratore che non posseda o non esibisca a richiesta il Green Pass, ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, è applicabile la sanzione amministrativa da 600 euro a 1.500 euro di competenza del Prefetto.

Sospensione del lavoratore e sostituzione

Fino al **15 giugno 2022**, dopo il **5° giorno di assenza ingiustificata** il **datore di lavoro può sospendere il lavoratore**, per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque **per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi**, rinnovabili **fino al 31 marzo 2022**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo

Cordiali Saluti

I Professionisti dello Studio Bertagnin